


CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA



Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle della Regione Puglia (di seguito denominato "Parte committente"), con sede e domicilio fiscale in Bari Via Gentile numero 52, C.F. 93462050720, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la capo gruppo Dr.ssa Barone Rosa, nata il [REDACTED] a [REDACTED], ivi residente e domiciliata in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED],

e

il signor Lenti Francesco, nato [REDACTED], il [REDACTED] C.F. [REDACTED], residente a [REDACTED] alla Via [REDACTED], (di seguito denominato "collaboratore"),

Premesso che:

- a) La Legge Regionale Puglia n. 29 del 22 ottobre 2015 ha modificato ed integrato la Legge Regionale Puglia n. 34 del 30 novembre 2012 e n. 3 del 11 gennaio 1994;
- b) L'art. 1 comma 2 della Legge Regionale Puglia afferma:
"2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e, pertanto, tali attività sono ovviamente svolte in regime privatistico ivi incluse quelle di acquisizione e gestione del personale e delle collaborazioni di cui all'articolo 3;
- c) L'art. 3 della Legge Regionale Puglia n. 29 del 22 ottobre 2015 che ha modificato ed integrato la Legge Regionale Puglia n. 34 del 30 novembre 2012 e n. 3 del 11 gennaio 1994 in merito al 'Personale e collaboratori dei Gruppi' ha previsto:
 1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i Gruppi consiliari si avvalgono, in virtù di rapporti di natura fiduciaria, di personale e di collaborazioni acquisite secondo le modalità di seguito stabilite.
 2. In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 5, comma 3 bis, della L.r. 34/2012, l'Ufficio di Presidenza determina, a valere sul bilancio del Consiglio regionale, il contributo annuale spettante ai singoli Gruppi nel rispetto del parametro costituito dal costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ciascun componente.
 3. Il costo dell'unità di personale di cui al comma 2 è determinato con riferimento al trattamento economico, fondamentale e accessorio, massimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa applicabile alla Regione Puglia, con inclusione della retribuzione differita, del valore di due buoni pasto per settimana, dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario corrispondenti al massimo legale di centottanta ore/anno e del valore dei novanta buoni pasto conseguentemente spettanti, nonché di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi connessi. I suddetti valori sono aggiornati alle variazioni introdotte dalla suddetta contrattazione collettiva.
 4. L'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione stabilisce entità, tempi e modalità di erogazione del contributo a ciascun Gruppo consiliare.
 5. Il personale dei Gruppi consiliari può essere acquisito:
 - a) mediante il distacco di dipendenti regionali in servizio presso il Consiglio, la Giunta o gli enti strumentali della Regione Puglia;
 - b) mediante il comando di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni;
 - c) mediante i contratti previsti dalla vigente legislazione per l'acquisizione di prestazioni di lavoro subordinato o autonomo valevoli per il privato datore di lavoro.";
 - d) L'art. 4 della stessa Legge Regionale Puglia n. 29 del 22 ottobre 2015 in merito alle 'Procedure per l'acquisizione del personale' al comma 5 recita:
 5. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 01, comma 2 della presente legge (n. 3 del 11 gennaio 1994), il Gruppo consiliare, in aggiunta alle modalità di cui ai commi 1 e 2, può avvalersi di personale e collaboratori sulla base di contratti di diritto privato intuitu personae. A tal fine il Presidente, in rappresentanza e nell'interesse del proprio Gruppo consiliare, può procedere, su base



fiduciaria ed entro i limiti del budget complessivo fissato e concretamente disponibile per effetto dei distacchi e dei comandi del personale di cui ai commi precedenti, alla sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche part-time, o di lavoro autonomo, ivi inclusi incarichi di consulenza a soggetti o istituzioni pubbliche o private, secondo le tipologie contrattuali, le forme e i modi previsti dalla legislazione vigente.

- che il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle intende avvalersi dell'apporto del lavoro del collaboratore quale supporto alla segreteria del Gruppo Consiliare M5S Puglia;
 - che a sua volta il collaboratore si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa;
 - che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa;
 - che la committente non richiede al collaboratore l'esclusività della sua prestazione;
- tutto ciò premesso e convenuto fra le parti;

Si conviene e si stipula quanto segue tenuto conto che:

Le premesse fanno parte integrante del contratto di collaborazione:

Pertanto:

1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
2. Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dalla committente; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dalla committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.
3. Oltre al corrispettivo pattuito la committente si impegna a versare quanto stabilito dalle norme vigenti (le ritenute previdenziali e ritenute assicurative contro gli infortuni,).
4. Il collaboratore dovrà svolgere a favore della committente attività di comunicazione sui social di supporto al gruppo nonché alla produzione di materiale video e fotografico.
5. Il collaboratore potrà inoltre svolgere ulteriori prestazioni, le quali dovranno essere concordate per iscritto tra le parti con riguardo all'oggetto della prestazione e al compenso spettante.
6. Il collaboratore nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse della committente.
L'impossibilità ad eseguire la prestazione dovrà essere comunicato dallo stesso alla committente immediatamente; ove non possibile entro le 24 ore.
7. La presente collaborazione con decorrenza dal 12.05.2020 al 31.08.2020, come comunicato in precedenza, viene prorogata al 19.09.2020.
Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata prima della scadenza con congruo preavviso.
In mancanza del preavviso la parte recedente sarà obbligata a corrispondere all'altra una indennità risarcitoria. Tale indennità sarà costituita da una somma pari a 1/12 (un dodicesimo) del compenso pattuito al successivo punto 8, o un importo proporzionalmente ridotto in caso di preavviso inferiore ai 30 giorni.
8. Per tale incarico la committente corrisponderà al collaboratore il seguente corrispettivo mensile netto di euro 1400,00 rapportato in questa proroga al periodo e alla attività prestata.
9. Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità: mensilmente tramite bonifico bancario.
10. In caso di cessazione del presente contratto, il collaboratore avrà diritto ai corrispettivi maturati per l'attività prestata.
11. In caso di infortunio sul lavoro, le parti convengono quanto segue:
 - per il giorno dell'infortunio e per i tre giorni successivi verrà comunque corrisposto il compenso convenuto senza decurtazione alcuna;

- per i giorni successivi interverrà economicamente soltanto l'istituto INAIL, al quale l'azienda provvederà ad assicurare la collaboratrice dal giorno di inizio della sua collaborazione, sino a guarigione; sino al giorno di chiusura dell'infortunio il contratto di collaborazione si riterrà sospeso, restando confermata la data di scadenza del contratto stesso così come definita al punto 7.

12. Il collaboratore si impegna a comunicare immediatamente alla committente il verificarsi di un evento di infortunio sul lavoro, visti gli adempimenti ai quali è tenuto per legge il committente.

In caso di impossibilità ad effettuare la propria prestazione causa intervenuta malattia, le parti concordano che per i primi 15 giorni di assenza non verranno effettuate decurtazioni dal compenso pattuito; per la parte di assenza eccedente i 15 giorni durante la validità del contratto e fino a 45 giorni, nell'arco di 360 giorni di calendario, il medesimo contratto si considererà sospeso; assenze ulteriori potranno determinare ad iniziativa di una delle parti la risoluzione con effetto dal giorno di ricevimento della relativa comunicazione mediante raccomandata.

13. La committente dichiara di regolarizzare tutti gli adempimenti di legge, con particolare riferimento con quanto previsto dall'art. 3.
14. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in caso di inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato.
15. Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura si richiamano alle norme del titolo III del codice civile (art. 2222 e segg.) relativo al lavoro autonomo, ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 47 comma 1 lett. c) bis del DPR n.917/86. Il collaboratore dichiara di *non essere* iscritta ad altra gestione previdenziale obbligatoria per legge.

All'atto dell'erogazione dei compensi la committente opererà le ritenute previdenziali (INPS) e assicurative (INAIL) come da disposizioni di legge vigenti.

Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese al collaboratore è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto non nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 633/72. A tal fine il collaboratore dichiara che l'opera in oggetto è resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione a ruoli o elenchi professionali e dichiara altresì di non essere iscritta in alcun albo professionale, ruolo od elenco.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Il collaboratore, preso atto che con D.G.R. N. 1423 del 4 luglio 2015 in attuazione delle disposizioni vigenti volte a favorire la prevenzione di forme di corruzione nella P.A. ed a riaffermare il valore della integrità e dell'etica pubblica è stato adottato il Codice di Comportamento al quale si debbono attenere tutti i dipendenti della Regione Puglia ivi compresi i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo), dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento e di accettarne integralmente le disposizioni e prescrizioni, mediante sottoscrizione (copia allegata al presente contratto);

RACCOMANDAZIONI ETICHE

Il collaboratore, preso atto che con o.d.g. approvato in data 13.10.2015 il Consiglio Regionale in merito alle spese del personale dei Gruppi consiliari ha impegnato l'ufficio di Presidenza, nell'ambito delle attività finalizzate a dare disposizioni per l'attuazione alle leggi regionali n. 3/1994 e n. 34/2012, ad adottare un regolamento secondo i principi e le finalità riportate nello stesso o.d.g., per un comportamento eticamente responsabile nell'adozione degli atti conseguenti alle nuove norme, accetta espressamente che la cessazione del contratto presente avvenga immediatamente, qualora la sua posizione rientri tra le due seguenti fattispecie:

- soggetti rinviati a giudizio o sottoposti a misura di prevenzione personale o patrimoniale per reati di peculato, concussione, corruzione, induzione, voto di scambio, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per reati di criminalità organizzata e mafiosa;
- soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi che ledono l'immagine e il decoro del Gruppo consiliare e del Consiglio regionale.

Voglia restituirci l'unita copia della presente lettera, sottoscritta in segno di integrale accettazione e per conferma di aver preso visione delle norme disciplinari relative alle infrazioni e alle procedure di contestazione previste dalla L. 20 maggio 1970, n. 300 e delle norme relative agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Nel farle i nostri migliori auguri di una proficua collaborazione Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.



Letto, approvato e sottoscritto.

Bari 31.08.2020

LA PARTE COMMITTENTE
Gruppo Consiliare del Movimento 5 stelle
alla Regionale della Puglia
il legale rappresentante
Dott.ssa Rosa Barone



Il collaboratore
Lenti Francesco



INFORMATIVA PRIVACY DEL COMMITTENTE PER COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Gentile Sig. LENTI FRANCESCO

La legge sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, impone l’obbligo di informare l’interessato sui diversi elementi del trattamento, richiesta dalle autorizzazioni generali. Per quanto attiene alla scrivente vi si adempie informando Lei ed i Suoi famigliari o conviventi (per i quali potremmo trattare dei dati solo su Sua richiesta) che:

le finalità del trattamento

riguardano:

- l’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (*ad es.: calcolo e pagamento di compenso; applicazione della legislazione previdenziale, assistenziale e tributaria*);
- la gestione del rapporto di collaborazione (*ad es.: valutazione e monitoraggio delle attività*);
- la gestione dell’eventuale contenzioso (*ad es.: inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, arbitrati, controversie giudiziarie*);
- i servizi di controllo interno (*ad es.: della sicurezza, dell’integrità del patrimonio*);

Il trattamento può in alcuni casi riguardare dati cosiddetti sensibili, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute (*ad es.: redazione di denuncia infortunio, richiesta di prestazioni previdenziali ed assicurative*). Si precisa che per poter trattare questi dati occorre il Suo consenso.

le modalità del trattamento

prevedono l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici, in modo da garantirle la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge e delle misure minime di sicurezza previste dal D.P.R. ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679;

i dati possono essere raccolti direttamente da Lei o acquisiti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

la natura del conferimento

dei dati personali può essere obbligatoria, qualora leggi, regolamenti o normative comunitarie lo stabiliscano;

la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere

è l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali;

la diffusione e la comunicazione dei dati

i dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati, per le sole finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:

- enti ed amministrazioni pubbliche;
- enti previdenziali ed assistenziali;
- banche ed istituti di credito;
- imprese d’assicurazione;
- società organizzanti seminari, corsi formativi;
- professionisti esterni, società e/o associazioni che ci forniscono servizio e/o consulenze (*ad es.: calcolo ed elaborazione prospetto compenso*);
- fondi pensione sia aperti che chiusi;
- autorità giudiziaria;
- altri soggetti previsti dagli artt. Del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modificazioni e/o integrazioni;



i diritti dell’interessato

sono quelli previsti della Legge ed in particolare Lei potrà: conoscere, in ogni momento, quali sono i dati

acquisiti e come essi vengono utilizzati; farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento;

Bari 31.08.2020

Il collaboratore
Lenti Francesco



CONSENSO

Egr.
GRUPPO CONSIGLIERI MSJ PUGLIA

Io sottoscritto/o FRANCESCO LENTI,
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi della legge sulla privacy, dichiaro di avere attentamente letta l'informativa che precede e di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità e con le modalità riportate nell'informativa

Bari 31.08.2020

Il collaboratore
Lenti Francesco

